

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-47 del 17/03/2016

Oggetto Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Modifiche alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, approvate con Delibere del Direttore Generale nn. 43/2009 e 43/2012

Proposta n. PDEL-2016-47 del 15/03/2016

Struttura proponente Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement

Dirigente proponente Coppi Simona

Responsabile del procedimento Marchesiello Maria Grazia

Questo giorno 17 (diciassette) marzo 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Modifiche alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, approvate con Delibere del Direttore Generale n. 43/2009 e n. 43/2012.

VISTI:

- la L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'Arpa Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. 13/2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 43 del 29/04/2009 di Approvazione delle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto;
- la D.D.G. n. 43 del 18/04/2012 di Approvazione delle Modifiche alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, approvate con D.D.G. n. 43/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione della Delibera del Direttore Generale di Arpa Emilia Romagna n. 87 del 9/12/2015 "Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Approvazione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.D.G. n. 2 del 8/01/2016 "Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Approvazione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae, delle relative graduazioni e tipologie di incarico a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

RILEVATO:

- che l'art. 28 comma 2 lett d) del D.L.vo 81/08 prescrive, nell'ambito della Valutazione dei

Rischi “ ...l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”;

- che l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.L.vo 81/08 rimanda l’individuazione del Datore di Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni ad un atto dell’Organo di Vertice della singola Amministrazione;
- che l’art. 299 del D.L.vo 81/08 richiama, relativamente alle posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), il principio di effettività cioè di esercizio in concreto dei poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto;
- che, coerentemente con il disposto congiunto dei succitati artt. 2 e 28 del D.L.vo 81/08, l’atto di individuazione dell’Organo di Vertice relativo ai Datori di Lavoro deve anche dare indicazioni in merito alle altre figure che, nell’ambito della matrice organizzativa, ricoprono posizioni di responsabilità dal punto di vista prevenzionistico, in specifico Dirigenti e Preposti;

RILEVATO ALTRESÌ:

- che la L.R. n. 13/2015 rimanda al testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano, tra gli altri, le Agenzie regionali (art. 3, comma 5) ed alla riforma della L.R. n. 44/1995, la definizione ultima della struttura organizzativa di Arpae;
- che nell’attuale fase di avvio si sono integrate, nella struttura organizzativa dell’ex ArpaER, le strutture ambientali trasferite dalle Province, quali Nodi Operativi a responsabilità dirigenziale posti alle dipendenze del Direttore Generale, mantenendo inalterata l’organizzazione delle altre strutture ex ArpaER;
- che a seguito dell’avvio di Arpae si è reso necessario modificare le Linee Guida approvate con D.D.G. n. 43/2012;

ATTESO:

- che il quadro delle figure dei Dirigenti e dei Preposti di ciascun Nodo va individuato dai singoli Datori di Lavoro tramite apposita Determina per il Nodo di competenza;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare il documento “Linee Guida per l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto” (Rev. 02 del 14/03/2016), nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza, Qualità

Ecomanagement della Direzione Generale, D.ssa Simona Coppi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 è la Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello Responsabile dell'Area Sicurezza e Strumenti Innovativi;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995 dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, le “Linee Guida per l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto” (Rev. 02 del 14/03/2016), nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai Datori di Lavoro l'adozione degli atti finalizzati all'individuazione (nell’ambito degli specifici incarichi/mansioni) del quadro delle figure dei Dirigenti e dei Preposti per i Nodi di competenza.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto

Normativa / documenti di riferimento

Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.

L.R. 19.04.1995 n. 44 istitutiva di ARPA Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna

L.R. 30.07.2015 n. 13 di Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124 del 01.02.2010 “Approvazione del Regolamento Generale di Arpa Emilia Romagna”

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione della Delibera del Direttore Generale di Arpa Emilia Romagna n. 87 del 09.12.2015 “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.

13/2015 ed invio alla Giunta Regionale.”

D.D.G. n. 43 del 29.04.2012 “Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Modifiche alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, approvate con D.D.G. n. 43/2009”.

D.D.G. n. 100 del 30.12.2015 “Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Prime modifiche al Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo per l'avvio della gestione operativa di Arpae” .

D.D.G. n. 2 del 08.01.2016 “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Approvazione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae, delle relative graduazioni e tipologie di incarico a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”.

Definizioni

Datore di Lavoro (art. 2 lett. comma 1 b) D.Lgs 81/08 e s.m.i.): “...Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”

Dirigente (art. 2 lett. d) comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) : “ persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Organo di vertice (art. 2 Reg. Decentramento Amministrativo ArpaER): il Direttore Generale. E’ preposto al governo strategico dell’Ente e ne è il responsabile dei risultati complessivi.

Preposto (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs 81/08 e s.m.i.): “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La delega di funzioni (art. 16 D.L.gs 81/08 e s.m.i.) da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Premessa

La matrice di responsabilità in campo prevenzionistico è stata delineata a partire dai Decreti degli anni '50 (artt. 4 rispettivamente del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 303/56), e successivamente è stata ripresa anche dal D.Lgs 626/94 (art. 4).

Denominatore comune di tale corpo normativo era la mancanza di una definizione univoca di "Dirigente" e di "Preposto".

Detta carenza non ha peraltro impedito l'applicazione della norma portando, negli anni, ad una cospicua giurisprudenza.

Con il D.Lgs 81/08 e s.m.i. il sistema degli obblighi e dei soggetti obbligati, ovvero il sistema attraverso il quale si ripartisce il dovere di Sicurezza e salute sul lavoro, subisce una significativa evoluzione normativa in grado di incidere profondamente sull'organizzazione aziendale.

Di centrale importanza nell'individuazione del datore di lavoro della Pubblica Amministrazione è, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2 comma 1, lett. b), nel quale il legislatore sancisce che "in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo". Si tratta di un atto politico organizzativo di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 165/01, il cui scopo è quello di definire le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, posto in essere, in base all'art. 4 del medesimo decreto, dagli organi di governo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, vale a dire proprio gli organi di vertice delle singole amministrazioni. Come risulta evidente il Dirigente investito dello status di datore di lavoro, è cosa diversa dai dirigenti e dai preposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., i quali dovranno essere individuati dal medesimo atto di indirizzo politico amministrativo attraverso il quale viene definito il datore di lavoro.

In tale ambito l'Organo di Vertice di ArpaER e, dal 1.01.2016, di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) - che integra le funzioni di Arpa e dei Servizi ambiente delle Province, istituita con legge regionale n.13/2015 - ha ritenuto necessaria la definizione delle caratteristiche organizzativo-funzionali rispetto alla ripartizione gerarchico-funzionale dell'obbligo di Sicurezza.

Finalità delle presenti Linee Guida è l'analisi comparata tra quanto definito dalla Normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro e l'organizzazione adottata dall'Agenzia al fine di individuare le prerogative delle diverse articolazioni organizzative correlandole a quanto prescritto in tema di obblighi prevenzionistici.

A seguire, sulla base della propria autonomia gestionale, ciascun Datore di Lavoro di Arpae adotterà gli atti formali di individuazione nominale o, nel caso di pregressa emissione, adeguerà, se del caso gli stessi.

Ulteriore nodo cruciale del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al Capo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e definitivo tassello per la composizione del sistema di organizzazione aziendale degli adempimenti di Sicurezza e salute sul lavoro, è quello rappresentato dalla valutazione dei rischi (VdR). Il vero passaggio centrale della nuova disciplina sulla valutazione dei rischi lavorativi, al di là del pur importante ampliamento dell'ambito di valutazione dei rischi e della forte proceduralizzazione e formalizzazione della stessa, deve essere individuato nell'obbligo di individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (a cui, dice la norma, devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri). Tale obbligo rappresenta infatti, con tutta evidenza, la saldatura fra il sistema di ripartizione intersoggettiva del dovere di Sicurezza sul lavoro e l'adempimento programmatico-precettivo fondamentale da cui tutti gli altri discendono, vale a dire proprio la valutazione dei rischi.

Esiti esame assetto organizzativo

Datori di Lavoro

Dall'esame incrociato tra il nuovo assetto organizzativo, il Regolamento generale di Arpa Emilia Romagna ed il Regolamento per il Decentramento Organizzativo risulta che, nell'ambito dell'organizzazione a rete composta da Nodi Operativi e Nodi Integratori, i Dirigenti a cui spettano pieni poteri di gestione risultano essere i Direttori/Responsabili dei Nodi Operativi. Detti Direttori/Responsabili sono stati individuati dall'organo di vertice, il Direttore Generale, Datori di Lavoro già in applicazione del D.Lgs 626/94. In merito ai Nodi Integratori, ai rispettivi Direttori è riconosciuta autonomia gestionale, tuttavia, tenuto conto della necessità di semplificazione organizzativa e delle funzioni resta sul Direttore Generale la qualifica di Datore di Lavoro per tali Strutture.

Le individuazioni come descritte, già in essere a far data dal 1996, risultano coerenti anche con l'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Unica modifica effettuata negli anni (2009) e conseguente all'attribuzione alla struttura centrale della Direzione Tecnica anche della compartecipazione e del governo diretto di attività produttive (Nodo Integratore ed Operativo), è stata l'individuazione, come Datore di lavoro, del Direttore Tecnico.

La già citata L.R. n. 13/2015 rimanda al testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano, tra gli altri, le Agenzie regionali (art. 3, comma 5) ed alla riforma della L.R. n. 44/1995, la definizione ultima della struttura organizzativa di Arpae.

Nell'attuale fase di avvio si sono integrate, nella struttura organizzativa dell'ex ArpaER, le strutture ambientali trasferite dalle Province, quali Nodi Operativi a responsabilità dirigenziale posti alle dipendenze del Direttore Generale, mantenendo inalterata l'organizzazione delle altre strutture ex ArpaER.

Pertanto, in questa fase di transizione, si ritiene opportuno mantenere sul solo Direttore Generale le prerogative di Datore di Lavoro anche per le nuove Strutture Autorizzazioni e Concessioni.

Tenuto conto della dislocazione territoriale il Direttore Generale, nella definizione della matrice di responsabilità della Direzione Generale e delle Strutture ad essa afferenti valuterà l'opportunità di avvalersi dello strumento della delega.

Dirigenti

Sulla base della definizione data dal più volte citato art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il Dirigente "prevenzionistico" deve possedere poteri gerarchici e funzionali adeguati.

Approvata con Atto formale del Direttore Generale (D.G.R. n. 2/2016), la graduazione delle posizioni dirigenziali in Arpae individua le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali:

- a. incarichi di direzione di struttura complessa;
- b. incarichi di direzione di struttura semplice;
- c. incarichi di natura professionale – anche di alta specializzazione – di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d. incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;

Laddove per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie.

Le posizioni dirigenziali di responsabile di struttura (semplice o complessa) sono quindi caratterizzate da un contenuto di responsabilità prevalentemente gestionale (organizzazione/coordinamento/gestione di risorse economiche, strumentali ed umane); mentre le altre posizioni dirigenziali sono caratterizzate da un contenuto prevalentemente "professionale" (di maggiore o minore complessità), richiedono competenze tecnico professionali anche di alta specializzazione, e pur potendo essere ad esse assegnate specifiche risorse, il carattere gestionale non risulta preminente rispetto all'assetto organizzativo.

Pertanto, posto che, nell'ambito degli incarichi di Direzione / Responsabilità dei Nodi Operativi (fatto salvo, almeno nell'attuale fase di transizione, i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni) sono stati individuati i Datori di lavoro, i Direttori /Responsabili dei Nodi Integratori ed i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni sono quantomeno sicuramente individuabili quali Dirigenti “prevenzionistici”.

Sono classificabili altresì quali Dirigenti “prevenzionistici” i Dirigenti incaricati di direzione di struttura semplice, cioè i

- Responsabili dei Servizi dei Nodi Operativi,
- Responsabili dei Laboratori Integrati/Tematici,
- Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa
- Responsabili delle Aree della Direzione Tecnica.

Preposti

Sulla base del disposto congiunto tra la definizione di Preposto data dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quanto definito rispetto al carattere degli incarichi “di natura professionale” in Arpae, è possibile individuare tra questi dirigenti le figure dei preposti. Non appare sostanziale l'eventuale distinzione tra incarico di “Nodo o Struttura” come tale specificato nell' assetto organizzativo (definizioni non direttamente correlate alla su citata gradualizzazione delle posizioni dirigenziali), bensì è determinante che ad essi facciano riferimento risorse umane come tali comunque assegnate operativamente.

In termini esemplificativi si fa riferimento a:

- Responsabili Aree di Laboratorio
- Responsabili di Distretto
- Responsabili Aree dei Servizi Territoriali
- Responsabili Aree del Servizio Sistemi Ambientali
- Responsabili CTR
- Responsabili Aree Servizi Operativi
- Responsabili Aree delle Strutture Tematiche
- Responsabili Aree dei Servizi della Direzione Generale.

Peraltro l'individuazione della figura del Preposto può (ed in alcuni casi deve) essere riferita **anche a posizioni non dirigenziali** cui per mansione / competenza / specificità di funzioni spetta, anche se in maniera non continuativa, il compito di coordinare / gestire personale nell'ambito dell'attività da svolgere (ad esempio: task force individuate per interventi specifici, gestione di fasi operative di progetto, etc.).

L'elemento caratterizzante si esprime nella potenzialità della figura individuata a “sovrintendere” le modalità di gestione di un intervento o di una attività in tal modo avendo la possibilità di conoscere e valutare la resa del lavoro da svolgere anche sotto

il profilo della Sicurezza. Ciò non significa necessariamente con presenza continua, significa conoscenza legata anche alle situazioni e possibilità di “modificare” e/o di sospendere le attività nel momento in cui si ravvisi il venir meno dei requisiti di Sicurezza.

Pertanto a prescindere dalle tipologie esemplificative sopra indicate, ogni Datore di Lavoro individua, alla luce della microorganizzazione del Nodo e tramite apposita Determina, il quadro delle figure dei preposti nell’ambito degli specifici incarichi / mansioni .

Precisazione conclusiva

In merito agli obblighi ascritti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti il riferimento è agli artt. 17, 18 e 19 del succitato Decreto, il cui dettaglio è riportato in allegato.

Allegato alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)*
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto - rev. 02 del 10.03.2016

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

(....)

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Allegato alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)*
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto - rev. 02 del 10.03.2016

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#);
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53](#), comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26](#), comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53](#), comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

Allegato alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)*
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto - rev. 02 del 10.03.2016

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 8](#), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'[articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](#);

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ([86](#));

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Allegato alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)*
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto - rev. 02 del 10.03.2016

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 8](#), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'[articolo 8](#), comma 4. [\(83\)](#)

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Allegato alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)*
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto - rev. 02 del 10.03.2016

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli [articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25](#), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e Sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.